

Norme per l'esercizio della pesca – Anno 2023

REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

L'esercizio della pesca è disciplinato:

- dai Regi Decreti n. 1486 del 1914 e n. 1604 del 1931;
- dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154, che all'art. 40 prevede sanzioni penali e amministrative per i comportamenti più gravi;
- dalla [Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19](#), che detta norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto;
- dal [Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1](#);
- dalla [Carta ittica regionale](#) approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022;
- dalle ulteriori restrizioni all'esercizio della pesca nelle acque in concessione adottate con decreto dirigenziale n. 151 del 17 febbraio 2023.

Il pescatore dilettante e sportivo è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle normative vigenti.

PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero, senza scopo di lucro. Può essere esercitata, con i mezzi e con i limiti previsti dalla vigente disciplina.

PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

NEI LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA AUTORIZZATI

L'esercizio della pesca sportiva a pagamento, nei laghetti e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private non è soggetto alle disposizioni relative al possesso della licenza di pesca e del tesserino regionale, nonché a quelle relative alle misure minime e ai periodi di divieto di pesca.

AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

Per esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione Veneto, è necessario, essere muniti di licenza di pesca. Nelle acque in concessione (vedi a pagina 7) è necessario essere muniti anche di permesso del Concessionario

LICENZA DI PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

La licenza di pesca di tipo B, rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale di € 34,00, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. Il versamento costituisce licenza di pesca in tutto il territorio nazionale e ha validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo. In caso di controllo le ricevute di versamento delle tasse regionali devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità. I versamenti potranno essere effettuati sul c.c. postale n. 156307 intestato a REGIONE VENETO TASSE PESCA, ed anche con sistemi di pagamento elettronici, come previsti dal sistema PagoPA, cui si accede all'indirizzo <https://mypay.regione.veneto.it>.

LICENZE DI PESCA PER MINORI, ANZIANI E INVALIDI

I minori di anni diciotto e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, nonché le persone riconosciute invalide ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento da cui si possa ricavare l'età o che ne attesti la disabilità.

LICENZE DI PESCA PER PESCATORI STRANIERI

Per i pescatori stranieri residenti in Italia valgono le stesse norme previste per tutti i pescatori, ossia devono essere in possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla Provincia di residenza. Se residenti nel Veneto devono seguire le stesse indicazioni sopra riportate per la licenza di pesca. I pescatori stranieri residenti all'estero possono, invece, esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, pari a € 13,00 con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

TESSERINO REGIONALE

Nelle acque classificate salmonicole (zona A) è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dagli uffici territoriali della regione, avente validità annuale. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale. Il tesserino regionale di pesca può essere ritirato presso le sedi territoriali della Regione Veneto o nei recapiti dei Concessionari. È esonerato dall'obbligo di essere in possesso del tesserino regionale il pescatore che, esercitando la pesca in acque in concessione, debba annotare le catture sul permesso del concessionario.

TIPI DI PESCA VIETATI

Costituisce reato stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento in acqua di sostanze tossiche o anestetiche. È altresì un reato catturare i pesci provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci.

Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani e la pesca subacquea. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d'acqua ghiacciati o in via di prosciugamento sia naturale che artificiale.

ALTRI COMPORAMENTI VIETATI

Nel periodo compreso dal 1 aprile al 30 giugno le carpe catturate dovranno essere immediatamente liberate ed è vietato l'uso del carp sack.

È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei bacini lacustri.

È vietato l'uso di ecoscandagli, sonar e altri mezzi di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche. Ogni pescatore non può occupare uno spazio complessivo superiore a 20 metri.

USO DEL GUADINO

L'uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm 110, o del raffio, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato.

ZONE DI DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA

È vietato l'esercizio della pesca dai ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.

È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.

È vietato l'esercizio della pesca con canne da pesca o bilancino ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree. E' altresì vietato lo spostamento da un posto di pesca ad altro con canne da pesca montate ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree

USO DI ESCHE E PASTURE

È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l'uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.

Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula (gatoss).

Nelle acque di Zona B è consentito l'uso come esca e come pasturazione della larva di mosca carnaria o di altri ditteri. Nelle acque della zona B in provincia di Vicenza il pescatore sportivo o dilettante può detenere e usare, per ogni giornata di pesca, non più di chilogrammi 0,5 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di chilogrammi 2 di altra pastura asciutta, mentre per la pastura bagnata, pronta all'uso, vanno considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

Dal 1 aprile al 30 giugno l'uso delle boiles, delle tigernuts e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture, è consentito unicamente nell'attività di pesca con uso di terminale ad amo singolo dotato di hair rig. È sempre vietato l'uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali di a specie vegetali alloctone.

Nelle acque di Zona A e Zona B è vietata la detenzione, il trasporto e l'uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto. Durante l'esercizio della pesca non è consentita la detenzione di esche naturali e artificiali i cui ne sia vietato l'impiego.

RIPOPOLAMENTI

Le immissioni di esemplari appartenenti alla fauna ittica a scopo di ripopolamento, di reintroduzione, ai fini di pesca dilettantistica e sportiva e ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittogenici sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale, nonché alla verifica del rispetto dei criteri, delle procedure e delle prescrizioni stabiliti dal DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Le operazioni di immissione e di trasporto del materiale ittico, anche in occasione dei recuperi ittici per asciutte e manutenzioni dei corpi idrici, sono soggette alla normativa nazionale e regionale in materia di sanità e benessere animale.

SPECIE ITTICHE DI CUI E' VIETATO IL PRELIEVO

È sempre vietato il prelievo di **Trota marmorata** (*Salmo trutta marmoratus*), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e **Luccio** (*Esox spp.*), inclusi gli ibridi.

Inoltre è sempre vietato il prelievo delle seguenti specie ittiche: Barbo canino (*Barbus caninus*); Barbo comune (*Barbus plebejus*); Scazzone (*Cottus gobio*); Lasca (*Chondrostoma genei*); Savetta (*Chondrostoma soetta*); Pigo (*Rutilus pigus*); Cheppia (*Alosa fallax*); Gobione (*Gobio gobio*); Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*); Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*); Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*); Cobite comune (*Cobitis taenia*); Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*); Nono (*Aphanius fasciatus*); Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*); Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*); Storione cobice (*Acipenser naccarii*); Storione comune (*Acipenser sturio*); Storione ladano (*Huso huso*); Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*); Lampreda marina (*Petromyzon marinus*), Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*).

La cattura del **Temolo** (*Thymallus thymallus*) è vietata nelle acque in concessione ai Bacini Brenta, Astico Leogra e Pabat. Nelle altre acque della provincia di Vicenza è consentita la cattura di un esemplare al giorno.

La pesca sportiva dell'**Anguilla europea** (*Anguilla anguilla*) è vietata per tutto l'anno 2023 dal [decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 152580 del 13 marzo 2023](#) "Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie Anguilla europea"

LUNGHEZZE MINIME ED EPOCHE DI DIVIETO

Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica il prelievo è vietato se di lunghezza inferiore o nei periodi riportati nella seguente tabella:

SPECIE	MISURA	EPOCA DI DIVIETO
Trota marmorata (<i>Salmo trutta marmoratus</i>)		divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato
Trota fario (<i>Salmo trutta trutta</i>)	22	dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
Trota di lago (<i>Salmo trutta lacustris</i>)	35	dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	25	dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
Coregone lavarello (<i>Coregonus lavaretus</i>)	30	dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	30	dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	40	divieto di pesca per tutto il 2023
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	40	dal 1 aprile al 30 giugno
Luccio (<i>Esox lucius</i>)		divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	25	dal 1° maggio al 15 giugno
Persico reale nei laghi o bacini lacustri	15	dal 1° maggio al 15 giugno
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	30	dal 1° maggio al 15 giugno
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	30	dal 1 maggio al 30 giugno
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	25	dal 15 maggio al 15 giugno
Alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)		dal 15 maggio al 30 giugno
Sanguinerola (<i>Phoxinus phoxinus</i>)		dal 15 maggio al 15 giugno
Scardola (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>)		dal 15 maggio al 15 giugno
Triotto (<i>Rutilus erythrophthalmus</i>)		dal 15 maggio al 15 giugno

Le lunghezze vanno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

I pesci catturati appartenenti a specie di cui ne sia vietato il prelievo, o in epoca del loro divieto o di lunghezza inferiore a quella consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua, procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.

ZONE NO KILL E ZONE TROFEO

La Carta Ittica ha individuato le Zone NO KILL, ove vige l'obbligo di immediato rilascio delle specie autoctone pescate, e le Zone TROFEO dove è invece previsto un prelievo limitato, in termini di specie o di taglia prelevabile. Le zone No Kill e le zone Trofeo previste per le acque delle concessioni in zona A sono elencate nelle pagine dedicate alle concessioni. Per le zone libere da vincoli di concessione e per la zona B, invece, sono state istituite le seguenti zone

Zone No Kill integrali In dette zone è riservata la pesca esclusivamente con l'uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione ed è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e para autoctona o alloctona di interesse sportivo (Trota fario, Trota iridea, Persico Trota):

- Torrente Restena: per l'intero suo corso (Zona A)
- Roggia Tribolo: dal ponte della strada di Ca' Balbi alla confluenza con il Tesina (Zona B)

Zone No Kill specifiche Nelle seguenti zone NO KILL specifiche è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e para autoctona:

- Fiume Ceresone: dal ponte di Torrerossa al confine comunale tra Camisano e Grisignano;
- Fiume Retrone: tra il ponte della SP 35 e il ponte della SR 11;
- Fiume Tesinella: dal ponte della strada Lerino-Camisano alla confluenza della roggia Palù;
- Fosso o Scolo Liona: tutto il percorso;
- Fiume Tesina: tutto il tratto in concessione dall'inizio della zona B a fine tratto;
- Tutti i corsi d'acqua che scorrono nei comuni di Agugliaro, Alonte, Asigliano Veneto, Brendola, Lonigo, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sarego, Val Liona; (ex divieto per PFOS)

Zone Trofeo

- Lago di Fimon: è fatto divieto di trattenere Carpe di misura superiore a cm. 60.

CATTURE CONSENTITE

Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (*Alburnus alburnus alborella*), Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) e Tinca (*Tinca tinca*), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare catturato.

Fermo restando il limite di chilogrammi 5 complessivi, il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra anguillidi, salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (*Thymallus thymallus*).

Non concorrono alla formazione dei quantitativi tutti i gamberi alloctoni e le specie ittiche alloctone, per le quali sono consentite catture senza limite di numero o di peso, eccetto quelle immesse ai fini di pesca sportiva e dilettantistica (Trota fario o Trota iridea).

Una volta raggiunto il massimo di 5 kg. di pesce o il numero massimo di salmonidi o anguillidi consentiti, il pescatore non può continuare ad esercitare la pesca.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Agli effetti dell'esercizio della pesca, le acque pubbliche della provincia di Vicenza sono suddivise nelle seguenti zone:

Zona A, o zona salmonicola, che comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica con la linea ferroviaria Milano-Venezia dal confine con la provincia di Verona sino alla intersecazione con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; dal cavalcaferrovia di Corso Padova a Vicenza, si prosegue lungo Viale della Pace sino all'incrocio con la Strada di Cà Balbi e lungo questa sino all'abitato di Lerino, in comune di Torri di Quartesolo, al bivio con la strada provinciale "Camisana" e da qui, lungo la stessa, sino al confine con la provincia di Padova.

Zona B, o zona ciprinicola, che comprende tutte le restanti acque del territorio provinciale. Rientra nella zona A, pur scorrendo a valle della linea di demarcazione di cui sopra, il fiume Bacchiglione sino al ponte di Via dello Stadio a Vicenza.

Rientrano nella zona B, pur scorrendo a monte della linea di demarcazione, le acque dei seguenti bacini imbriferi: Torrente Onte, dal ponte sito in località Valdimolino a valle, Torrente Valdiezza dal ponte sito in Via Tovazzi del comune di Monteviale a valle, Roggia Dioma dal ponte sito in Via Cà Nova in comune di Monteviale a valle, l'intero corso del Fiume Retrone.

Tutte le acque della zona B che scorrono in provincia di Vicenza sono considerate acque secondarie.

L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA "A"

La pesca per l'anno 2023 è consentita da domenica 5 marzo a domenica 24 settembre

Documentazione necessaria

Oltre alla licenza (o all'attestazione del versamento della tassa regionale), nel periodo di apertura della pesca in zona A, è necessario essere in possesso del tesserino regionale, sul quale deve essere annotata l'uscita, con segno indelebile, barrando la relativa casella prima di iniziare a pescare. Deve essere barrata la casella relativa al numero delle catture subito dopo ogni cattura di salmonide, timallide o di anguille.

È esonerato dall'obbligo di essere in possesso del tesserino il pescatore che, esercitando la pesca in acque in concessione, debba annotare, con le medesime modalità, sul permesso del concessionario.

In caso di deposito delle catture annotate nel tesserino regionale, presso l'abitazione o presso l'auto, dovrà essere apposta una cerchiatura della crocetta relativa alla cattura depositata.

Periodi di divieto

Ferma restando la disciplina relativa alle epoche di divieto stabilite per le singole specie in tutte le acque della Regione, in zona A è previsto un periodo di divieto generale, intercorrente tra l'ultimo lunedì di settembre e il primo sabato di marzo, in cui è vietata ogni forma di pesca.

È possibile autorizzare l'esercizio della pesca anche nel periodo di chiusura in zona A, nelle zone appositamente individuate per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca. Fino alla fine del mese di ottobre in alcune delle zone No-Kill, la pesca ai salmonidi può essere consentita, senza trattenere alcun capo, qualora sia esercitata con le sole esche artificiali, munite di amo singolo privo di ardiglione.

In zona A la pesca non può essere esercitata in orario notturno, ossia da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole, fatta salva la pesca sportiva dell'anguilla che per l'anno 2023 non è consentita.

La pesca è vietata nella giornata del martedì. È facoltà del concessionario in alternativa individuare quale giornata di chiusura della pesca il venerdì nonché di disporre ulteriori giorni di chiusura. Nelle giornate di divieto che ricadono in festività nazionali è permessa la pesca.

Si rimanda alle pagine dedicate alle regolamentazioni nei singoli Bacini di pesca.

Mezzi consentiti

Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:

- a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca.
- b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;
- c) camolera, munita di un numero massimo di cinque camole, esclusivamente nei laghi e bacini artificiali;
- d) coda di topo, con un massimo di due mosche artificiali;
- e) per la pesca dell'anguilla è consentito l'uso di massimo due canne, con lenza munita di un solo amo con punta singola o con l'uso di boccon o mazzachera. (per il 2023 la pesca sportiva dell'anguilla è vietata)

L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA "B"

Ferma restando la disciplina relativa alle epoche di divieto di prelievo previste per le singole specie, in zona "B" si può pescare tutto l'anno, senza limitazioni di giornate o di orario.

In zona B non è obbligatorio annotare l'uscita sul tesserino regionale ed è sempre previsto il limite di 5 Kg di pescato giornaliero e di cinque capi tra salmonidi, timallidi e anguille.

Mezzi consentiti

Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

- a) massimo tre canne da pesca o, in alternativa, massimo tre togne con lenza munita di non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali. Nell'utilizzo di esche artificiali di lunghezza superiore a cm 14 o utilizzando quale esca il pesce morto, con ami muniti di più dardi, è obbligatorio l'uso del cavetto terminale metallico o in fluorocarbon con diametro minimo di mm 0,5 e di lunghezza non inferiore a cm 20. È comunque consentito l'utilizzo di esche siliciche (soft bait) ad amo singolo, anche senza l'uso del cavetto terminale.
- b) massimo quattro canne da pesca con lenza munita di un solo amo con hair rig per la pesca della carpa (carp-fishing); durante tale tipo di pesca non è consentito trattenere alcun altro tipo di pesce;

- c) massimo un bilancino, il lato della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo a rete bagnata non deve avere una sacca superiore a cm 40. L'attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente da riva e non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante, né ad una distanza inferiore a metri 20 da ponti, scale di monta, cascate e graticci. La distanza tra due bilancini contigui deve essere superiore a metri 20. L'uso del bilancino in provincia di Vicenza è consentito nelle acque specificamente individuate dalla Carta ittica regionale come idonee per tale tipo di pesca: fiume Bacchiglione, Fiume Ceresone, Scolo Liona: a valle del ponte Botti in comune di Sossano, e nel Canale Bisatto, a valle della confluenza con il LEB a Barbarano Vicentino. L'uso del bilancino è vietato nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno. Nell'esercizio della pesca con l'uso del bilancino è vietata qualsiasi forma di pasturazione;
- d) tirlindana con non più di tre esche;
- e) coda di topo, con un massimo di tre esche artificiali;
- f) moschera e camolera con non più di cinque ami.
- g) boccon o mazzacchera per la pesca alle anguille.

GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA SPORTIVA

Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Le gare e manifestazioni di pesca sono soggette ad autorizzazione regionale. I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca devono presentare istanza alla Struttura regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno. La medesima Struttura regionale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi. Per gare che vengono svolte in acque in concessione le istanze devono essere presentate dai soggetti promotori, corredate dal parere favorevole del concessionario, ovvero, in alternativa, dal concessionario del corso d'acqua interessato dalla manifestazione o dalla gara.

Per **gare e manifestazioni di pesca in Zona A** con immissione di salmonidi, nel tratto di corso d'acqua autorizzato, deve essere preventivamente immesso, a cura e spese dell'organizzatore, un quantitativo minimo pari a chilogrammi 0,8 di salmonidi di lunghezza minima di cm 22 per ogni pescatore partecipante previsto nell'istanza. Il quantitativo massimo di salmonidi da immettere non può superare il valore di chilogrammi 1 negli Ambienti compatibili, di chilogrammi 1,5 nei Campi gara di Tipo B e di chilogrammi 2 nei Campi gara di tipo A. In tale tratto vige il divieto di libera pesca dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un'ora dopo la fine della gara o manifestazione. Il tratto e il divieto devono essere segnalati da tabelle, posizionate a cura del soggetto autorizzato e devono essere rimosse entro tre ore dal termine della gara o manifestazione. Il materiale ittico utilizzato per le immissioni è soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia sanitaria.

È fatto obbligo di liberare immediatamente, provvedendo al taglio della lenza, eventuali altre specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella consentita. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca è consentita la deroga ai limiti di quantitativo e ai periodi di divieto relativi alle specie oggetto di immissione. Deve essere rispettata la lunghezza minima di cattura.

Durante lo svolgimento di **gare e manifestazioni di pesca in Zona B** è consentita la cattura di esemplari in deroga ai limiti di quantitativo, di lunghezza e di periodo di divieto. Il pesce pescato, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere mantenuto vivo e, al termine della manifestazione, deve essere reimmesso nell'ambiente acquatico dal quale è stato prelevato.


Il tratto di corso d'acqua autorizzato allo svolgimento della gara o manifestazione è precluso alla libera pesca, su entrambe le sponde, dalle ore 5.00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione fino a un'ora dopo il termine della stessa.

I concorrenti ammessi alle gare e manifestazioni di pesca, regolarmente autorizzate, devono essere muniti di licenza di pesca o del permesso temporaneo di pesca e possono partecipare alle medesime anche se privi del tesserino regionale o del permesso del concessionario.

[CLICCA PER ENTRARE NEL CALENDARIO 2023 DELLE GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA](#)

CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

Le acque che scorrono nel territorio della provincia di Vicenza, anche per il 2023 restano suddivise in 5 bacini di cui 4 in zona A (Bacino Astico-Leogra, Bacino Brenta, Bacino Agno e Chiampo e Bacino Bacchiglione, Astichello e Tesina) e uno in zona B (Bacino di pesca Zona B). Per esercitare la pesca nelle acque oggetto di concessione, il pescatore deve essere socio della associazione concessionaria oppure deve munirsi del permesso giornaliero del concessionario.



Cliccando sul nome del bacino ci si collega ai siti internet delle concessioni dove sono indicati i recapiti e le modalità per associarsi o per poter acquisire i permessi.

I permessi o le tessere devono essere restituiti alla fine dell'anno al concessionario, debitamente compilati, al fine di poter disporre della raccolta dei dati necessari alla valutazione dell'andamento della stagione di pesca, delle catture e delle uscite effettuate.

ACQUE LIBERE DA VINCOLI DI CONCESSIONE

Sono libere da vincoli di concessione le acque scorrenti in zona "A" relative ai seguenti corsi d'acqua:

- a) Torrente Chiampo: dal ponte della stazione di Chiampo a valle;
- b) Torrente Agno: dal Ponte Nori di Valdagno a valle;
- c) Torrente Leogra : dal ponte di Pievebelvicino a valle;
- d) Torrente Timonchio: dal ponte di Pierelli - Trentin a Schio a valle;
- e) Torrente Livergone;
- f) Torrente Astico: a valle della diga di Piovene Rocchette fino all'inizio della Concessione in località Calappi (comune di Chiuppano);
- g) Canale Mordini: nel tratto che scorre in comune di Sarcedo;
- h) Torrente Chiavone Bianco: dal ponte S.Fortunato, in comune di Fara Vicentino a valle;
- i) Torrente Laverda e torrente Chiavone Nero;
- j) Torrente Astico e i canali derivati posti a valle della strada provinciale Gasparona Vecchia sino all'inizio della Concessione del "Tesina";
- k) Fiume Tesina: dal ponte di Bolzano Vicentino al vecchio ponte sulla SS. Vicenza-Treviso;
- l) Roggia Tribolo: dalla vecchia S.S. n. 53 Vicenza Treviso al ponte di Via Cà Balbi a Vicenza;
- m) Roggia Seriola, torrente Orolo: nei tratti scorrenti ad ovest della SS Vicenza-Thiene;
- n) Rogge Balbi, Moranda e Contessa;
- o) Fiume Brenta, il tratto compreso tra il pilone dell'elettrodotto a monte del ponte della Friola fino alla altezza del Campo Sportivo Vecchio in comune di Cartigliano;
- p) Rogge Trona e Michela: dalla strada provinciale della Friola a valle fino al confine con la provincia di Padova;
- q) Canale Rezzonico: in comune di Pozzoleone;
- r) Torrente Longhella: dalla sorgente fino al ponte sulla strada Nove - Bassano;
- s) Roggia Maestra: a valle dell'attraversamento della linea ferroviaria Vicenza-Schio nell'abitato di Schio (nei pressi dello stabilimento De Pretto);
- t) Roggia Thiene: dalla S.P. n. 350 (Schio-Piovene Rocchette) a valle;

Nelle acque sopraindicate valgono le norme previste dalla Legge Regionale, dal Regolamento regionale per la disciplina della pesca e dalla Carta Ittica.

Zone di divieto in acque libere da vincoli di concessione:

- Roggia Contessa e Roggia Moranda: per l'intero percorso;
- Chiavone Nero: per l'intero percorso;
- Torrente Boldoro a Schio dal ponte della SP 350 all'incrocio con la roggia Schio Marano;
- Torrente Livergone: dalle sorgenti al ponte di Via Palazzina;
- Torrente Valdiezza: per l'intero percorso in zona A e in zona B;
- Roggia Capra: dalla derivazione dalla Roggia Armedola alla confluenza con lo scolo Riazzo (tratto in zona A e zona B);
- Fiume Bacchiglione: a Colzè, in tutta l'ansa che comprende il passaggio per pesci e la chiavica;
- Roggia Palu: dalla contrada Turco sulla strada Lerino-Grumolo alla confluenza con il Tesinella;

Zone No Kill integrali In dette zone è riservata la pesca esclusivamente con l'uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione ed è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e para autoctona o alloctona di interesse sportivo (Trota fario, Trota iridea, Persico Trota):

- Torrente Restena: per l'intero suo corso (Zona A)
- Roggia Tribolo: dal ponte della strada di Ca' Balbi alla confluenza con il Tesina (Zona B)

Zone No Kill specifiche Nelle seguenti zone NO KILL specifiche è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e para autoctona:

- Fiume Ceresone: dal ponte di Torrerossa al confine comunale tra Camisano e Grisignano;
- Fiume Retrone: tra il ponte della SP 35 e il ponte della SR 11;
- Fiume Tesinella: dal ponte della strada Lerino-Camisano alla confluenza della roggia Palù;
- Fosso o Scolo Liona: tutto il percorso;
- Fiume Tesina: tutto il tratto in concessione dall'inizio della zona B a fine tratto;
- Tutti i corsi d'acqua interessati da PFOS che scorrono nei comuni di Agugliaro, Alonte, Asigliano Veneto, Brendola, Lonigo (VI), Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sarego, Val Liona;

CONCESSIONE AGNO - CHIAMPO

Acque in concessione: Torrente Agno, affluenti e defluenti, dalla sorgente a valle nei comuni di Valdagno e Recoaro Terme, ad esclusione dell'asta principale del torrente Agno dal Ponte dei Nori di Valdagno a valle. Tutti gli affluenti che confluiscono nel torrente Agno a valle di detta località, scorrenti nel comune di Valdagno, rientrano nella concessione. Torrente Chiampo, compresi affluenti e defluenti, dalla sorgente fino al ponte della stazione nel centro abitato di Chiampo.

Permessi di pesca e giorni utili: n. 50 permessi usufruibili in tre mezze giornate alla settimana con tre catture, oppure 25 permessi usufruibili in tre giornate settimanali con 5 catture, compilando 2 permessi nella stessa giornata (escluso Zona Trofeo in cui il limite massimo di catture giornaliere è di una sola Trota). E' consentito l'esercizio della pesca nell'intera giornata compilando un secondo permesso. Fermo restando il limite massimo di catture giornaliere previste (1 o 5 a seconda della zona), la compilazione del secondo permesso è altresì necessaria per esercitare la pesca nella mattina (da mezz'ora prima della levata del sole fino alle ore 12) e nel pomeriggio (dalle ore 12 a mezz'ora dopo il tramonto) dello stesso giorno. L'eventuale deposito del pescato a casa o in auto deve essere segnalato cerchiando la crocetta apposta sul tesserino. Il pescatore che debba provvedere alle annotazioni sul permesso del concessionario è esonerato dall'obbligo di essere in possesso del tesserino regionale.

Giornate e orario di pesca: da mezz'ora prima della levata del sole a mezz'ora dopo il tramonto. E' vietata la pesca nelle giornate di martedì e venerdì che non ricadono in giornate di festività nazionali riconosciute. Nelle zone Catch & Release e nelle zone Trofeo, fermo restando l'obbligo di rilasciare ogni pesce catturato, è consentito l'esercizio della pesca fino alla fine di ottobre.

Misura dell'amo e esche vietate: libera nell'asta principale del torrente Agno dalla Briglia Giorgetti a valle, nel torrente Chiampo a valle del ponte in località Ferrazza, nelle rogge industriali e nella vasca Obante in località Gazza di Recoaro. E' sempre obbligatorio l'uso dell'amo senza ardiglione nelle altre acque della concessione (sia utilizzando esche naturali che artificiali). Dal primo di giugno alla chiusura è obbligatorio l'uso dell'amo senza ardiglione in tutte le acque della concessione (ad esclusione delle rogge industriali, della vasca Obante in Gazza di Recoaro e per la pesca delle Sanguinerole). E' vietato l'uso della moschera e della coda di topo con più di una mosca artificiale.

Zone Trofeo:

- Torrente Agno, nel tratto del torrente che va dal Ponte delle Vasche al Ponte della Concordia a Valdagno
- Torrente Chiampo, nel tratto che va da Ponte Folo alla briglia a monte di Via Slavina in comune di Crespadoro.

In dette zone la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali (escluse le esche siliconiche) munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione. Il pescatore che sceglie di esercitare la pesca in queste zone dovrà annotare preventivamente la scelta nel tesserino della concessione e per quella giornata non potrà pescare nelle altre acque della concessione. E' consentito trattenere, per ogni giornata di pesca, un massimo di un esemplare di Trota fario o iridea con una misura minima di cm. 35 ed è vietato trattenere ogni altra specie ittica.

Zone No Kill CATCH & RELEASE

Nelle zone Catch and Release la pesca è consentita esclusivamente con coda di topo e con tenkara, utilizzando una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione ed è obbligatorio rimettere in acqua il pescato, usando tutte le precauzioni per evitare danni al pesce.

- Torrente Agno, in comune di Valdagno:
 - nel tratto compreso tra il Ponte della Concordia e il Ponte della Vittoria, a Valdagno;
 - nel tratto compreso tra la briglia della Nogara (compresa) alla briglia Zanchi
- Laghetto Xea del Riso;
- Torrente Val Rigoni.

Zone di divieto:

- Val Covole, Val Maso, Torrente Vaio della Pelagatta, Vaio di Lovaraste, Vaio Lovellazzo.
- Roggia Industriale, nei seguenti tratti: dal Ponte della Stazione di Recoaro fino alla Centrale Facchini e dalla recinzione di fronte alla Poste di Maglio di Sopra fino alla fabbrica Marzotto a Maglio di Sopra.

Zone riservate ai Pierini e ai disabili

- Torrente Agno, in comune di Recoaro Terme, nel tratto compreso tra la briglia della stazione e la briglia della Filanda;
- Torrente Chiampo, in comune di Crespadoro, nel tratto compreso tra ponte Folo e la briglia vicino al civico 23 di Via Valletta;

In dette zone è consentita esclusivamente la pesca ai minori di anni 10 accompagnati da un socio adulto che non può pescare, e a persone disabili in possesso di autorizzazione rilasciata dalla concessione.

Norme particolari: è fatto divieto di pesca dalla sponda destra della Roggia Marzotto nel tratto che scorre lungo la S.S. n. 246 tra le località Marchesini e Maglio di Sopra in comune di Valdagno. Oltre che dai ponti in cui è consentito il pubblico transito autoveicolare, è fatto divieto di pesca da sopra i seguenti ponti: Ponte del Tessitore a Valdagno, Ponte Briscola in località Coré di Maglio di Sopra e Ponte Neustadt a Recoaro Terme, Ponte Arso di Chiampo.

Le zone in prossimità degli impianti idroelettrici in cui l'esercizio della pesca potrebbe recare danno o creare situazioni di pericolo saranno opportunamente tabellate.

Il pescatore che opta per la scelta No Kill, marcando l'apposita casella prima di iniziare, potrà pescare, oltre che nelle apposite zone Catch & Release ed esclusivamente con coda di topo e tenkara, anche nelle altre acque della concessione utilizzando solo una mosca artificiale munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione. Per quella giornata è obbligato a rilasciare tutti i capi catturati usando tutte le precauzioni per evitare danni al pesce.

CONCESSIONE ASTICO LEOGRA

Acque in concessione: Torrente Posina, compresi affluenti e defluenti, per l'intero suo corso;
Torrente Astico, compresi affluenti e defluenti, dalla località Ristel in comune di Lastebasse fino allo sbarramento della diga di Piovene Rocchette e dalla località Calappi fino al ponte con le arcate sulla S.P. Sarcedo-Breganze, ad esclusione del Canale Mordini nel tratto che scorre in comune di Sarcedo;
Torrente Chiavone Bianco, dalla sorgente fino al Ponte S. Fortunato in comune di Fara Vicentino;
Torrente Leogra, compresi affluenti e defluenti dalla sorgente fino al Ponte di Pievebelvicino;
Roggia Maestra, dalla presa fino al Largo De Pretto a Schio;
Roggia Thiene, dalla derivazione fino all'attraversamento di Via Europa a Santorso;
Torrente Timonchio e affluenti, dalla sorgente fino al ponte Trentini Pierella a Schio.

Permessi di pesca: n. 50 permessi, con un massimo di tre o cinque catture (esclusivamente nelle zone pronta cattura), usufruibili in tre giornate alla settimana, con un massimo stagionale di 150 catture.

Prima di ogni uscita il pescatore dovrà scegliere la zona nella quale eserciterà la pesca tra: zone pronta cattura, zone Trofeo e zone No kill, ovvero nel restante territorio della concessione. Per quella giornata non potrà esercitare la pesca nelle altre zone della concessione. Il pescatore che opta per la scelta "No-Kill", nella stessa giornata, potrà esercitare la pesca solo utilizzando esche artificiali con un solo dardo, privo di ardiglione e, per quella giornata non potrà trattenere alcun pesce. Se si opta per la scelta No Kill nella stessa giornata potrà pescare solamente nelle zone No Kill e nelle zone Trofeo oppure solamente nel restante territorio (escluse zone pronta cattura). L'eventuale deposito del pescato a casa o in auto deve essere segnalato cerchiando la crocetta apposta sul tesserino. Il pescatore che debba provvedere alle annotazioni sul permesso del concessionario è esonerato dall'obbligo di essere in possesso del tesserino regionale

Giornate e orario di pesca: da mezz'ora prima della levata del sole a mezz'ora dopo il tramonto. E' vietata la pesca nelle giornate di martedì e venerdì che non ricadono in giornate di festività nazionali riconosciute.

Misura dell'amo: Libera ma senza ardiglione, compresi gli artificiali. E' consentito l'impiego dell'amo con ardiglione solo nelle zone di pronta cattura.

Esche consentite: E' fatto divieto di impiegare la testina. L'uso della camolera è vietata nell'asta principale dei torrenti Astico e Posina, ad eccezione delle acque del bacino idroelettrico di Piovene (Diga). Nell'uso della coda di topo è consentito l'impiego di una sola mosca artificiale. L'uso del pesciolino morto è consentito esclusivamente con le seguenti specie: Alborella e Sanguinerola: l'uso di quest'ultima come esca è vietato dal 1° maggio al 30 giugno. Nel Torrente Astico, in località Ravari, nel tratto compreso tra la briglia del Salto Ventisette a monte sino al canale di scarico della Centrale Rossi è fatto divieto di impiegare come esca la camola del miele e il pesciolino vivo o morto.

Zone c.d. pronta cattura:

- Torrente Leogra dal ponte in località Seghetta del comune di Valli del Pasubio a valle;
- Torrente Gogna dal ponte Caile a valle;
- Torrente Timonchio dal ponte Saccardo a valle;
- Tutte le rogge industriali e derivate ad esclusione delle rogge affluenti o defluenti dei torrenti Astico e Posina ubicate a monte di Piovene Rocchette;
- Torrente Astico:
 - da ponte Posta a valle per metri 300 (nei comuni di Lastebasse e Pedemonte);
 - dal ponte di Forni al ponte di Pedescala (in comune di Valdastico);
 - dalla confluenza del Rio Dandi a valle fino al bacino idroelettrico di Piovene (diga) compreso;
 - dalla località Calappi, in comune di Chiuppano, a valle fino al ponte di Breganze;
- Torrente Chiavone Bianco: dal ponte detto dei Quarei in comune di Fara a valle;
- Torrente Posina:
 - Laghetto Main e lungo l'asta del torrente fino al ponte Bazzoni a Fusine di Posina;
 - dalla briglia della Cartiera Rossi sino al Ponte Cioci;
- Laghetti di Laghi.

Zona Trofeo: Torrente Astico nel tratto compreso tra Ponte Maso e la briglia in località Casotto.

In detta zona la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali (escluse esche in silicone) munite di un solo amo, con un solo dardo privo di ardiglione ed è consentito trattenere, per ogni giornata di pesca, un massimo di un esemplare di Trota fario (o iridea) con misura minima di cm. 50, con un limite massimo di 2 capi per stagione. E' vietato trattenere ogni altra specie ittica

Zone No Kill CATCH & RELEASE In dette zone è consentita la pesca esclusivamente con coda di topo e con mosca priva di ardiglione ed è obbligatorio rimettere in acqua il pescato, usando tutte le precauzioni per evitare danni al pesce.

- Torrente Astico in località Ponte Schiri a Velo d'Astico: tra la briglia del Salto 27 sino alla briglia del Salto 17;
- Torrente Posina dal Ponte Cioci alla confluenza con l'Astico;
- Torrente Leogra: nel tratto che va dal Ponte dei Chiumenti al Ponte del Giol.

Zone riservate ai disabili In dette zone, debitamente tabellate, possono esercitare la pesca solamente i disabili con problemi di deambulazione e autorizzati dal Bacino:

- Torrente Leogra: dal ponte del Ricovero a Valli del Pasubio a valle per 60 metri;
- Laghetto piccolo di Laghi: il pontile, la sponda sinistra e la sponda di fronte allo stesso

Zone di divieto:

- Torrente Astico, da Busatti a Lastebasse e da ponte Basso alla briglia Barattieri;
- Torrente Val Civetta dal Ponte dello Stellaro alle sorgenti;
- Rio Pekele, Rio Montanina, Rio Albo;
- Torrente Chiavone Bianco dalla sorgente fino al ponte di Valle di Sotto, in comune di Lusiana;
- Torrente Chiavona da 200 metri a monte degli impianti sportivi di Calvene sino alla strada Lugo-Calvene;
- Roggia Breganzina dalla presa dal Canale Mordini a valle fino alla strada Zugliano Fara
- Torrente Val Dritta, Torrente Val dell'Inferno;
- Torrente Leogra, 20 metri a monte e a valle del Ponte S.Giovanni a Valli del Pasubio,
- Torrente Val Mara, Torrente Val Forte Maso, Torrente Val dei Marcanti, Torrente Val Curta, Torrente Val Piccola,
- Roggia Thiene (nel tratto che scorre in comune di Santorso),
- Roggia Maestra nel tratto che scorre tra Ponte Canale e Largo De Pretto in comune di Schio

Inoltre per motivi di sicurezza è vietata la pesca:

- Roggia del Barco dalla derivazione alla centrale del Barco in comune di Arsiero;
- Canale di scarico Centrale Rossi in località Pria a Cogollo del Cengio;

Norme particolari: E' fatto divieto di trattenere il Temolo (*Thymallus thymallus*).

Utilizzando esche naturali e nelle zone di c.d. pronta cattura è sempre vietato liberare Trote fario e iridea di misura ancorché catturate con esche artificiali prive di ardiglione.

In tutta la concessione, compresi laghi e bacini artificiali, è fatto divieto di pesca da natante e da belly boat. Nel Laghetto ex cava Selgea la pesca è consentita esclusivamente dai tratti di riva appositamente tabellati.

BACINO ACQUE FIUME BRENTA

Acque in concessione: comprende tutte le acque pubbliche scorrenti nei territori dei comuni di: Enego, Cison del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Bassano del Grappa, Marostica, Cassola, Nove, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Cartigliano, Pozzoleone e Tezze sul Brenta.

Pur scorrendo nei comuni sopracitati, non sono in Concessione le seguenti acque:

- Fiume Brenta: il tratto compreso tra il pilone dell'elettrodotto a monte del ponte della Friola fino all'altezza del Campo Sportivo Vecchio in comune di Cartigliano;
- Rogge Balbi, Moranda e Contessa per il loro intero corso;
- Rogge Trona e Michela dalla strada provinciale della Friola a valle fino al confine della provincia;
- Canale Rezzonico in comune di Pozzoleone;
- Torrente Longhella dalla sorgente fino al ponte sulla strada Nove - Bassano.

Permessi di pesca e giorni utili: I soci potranno fruire di un massimo di quattro permessi settimanali da mezza giornata, con un massimo di tre catture giornaliere di salmonidi, cumulabili anche in giornate intere (massimo due per settimana) per l'intero arco della stagione. Esclusivamente nelle zone c.d. pronta cattura è data facoltà al socio di effettuare 5 catture giornaliere, compilando un secondo permesso prima di riprendere la pesca dopo la terza cattura. Il pescatore che debba provvedere alle annotazioni sul permesso del concessionario è esonerato dall'obbligo di essere in possesso del tesserino regionale

Giornate e orario di pesca: Da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. E' vietata la pesca nelle giornate di martedì e venerdì che non ricadono in giornate di festività nazionali riconosciute. Nelle zone Catch & Release e No-Kill è sempre consentito l'esercizio della pesca nella giornata del venerdì. E' consentito l'esercizio della pesca da domenica 5 febbraio e fino al 30 di ottobre 2023 esclusivamente nei seguenti campi di gara :

ROGGIA BERNARDA: da via Armando Diaz a Cartigliano alle paratoie presso via Forca a Cartigliano;

ROGGIA VICA CAPPELLA: dal ponte Pegoraro di Rosà al Molino Bigolin di Rossano Veneto;

CANALE UNICO: intero percorso;

ISACCHINA SUPERIORE: dalla prima centralina Borsato a monte di via Ca' Boina fino al mulino Cantele all'altezza di via Silanello e dalla fine del sifone presso via Pezzi alle paratoie in via Luigi Nodari.

Nelle zone Catch & Release e zone No – Kill, (con esclusione delle acque poste in territorio S.I.C. Comune di Enego – Valstagna – Cison del Grappa), fermo restando l'obbligo di rilasciare ogni pesce catturato, è consentito l'esercizio della pesca anche dopo la chiusura generale e fino alla fine di ottobre, esclusivamente con coda di topo e mosca artificiale (no streamer e altre tipologie di esche).

Modalità di compilazione dei permessi: E' fatto obbligo di segnare e forare le caselle da compilare. Fermo restando il limite massimo di catture giornaliere previste (3 o 5 a seconda della zona), la compilazione del secondo permesso è altresì necessaria per esercitare la pesca nella mattina (da un'ora prima della levata del sole fino alle ore 12) e nel pomeriggio (dalle ore 12 a un'ora dopo il tramonto) dello stesso giorno. L'eventuale deposito del pescato a casa o in auto deve essere segnalato cerchiando la crocetta apposta sul tesserino. Prima di ogni uscita il pescatore dovrà scegliere la zona nella quale eserciterà la pesca tra: zone c.d. pronta cattura e rogge, Brenta normale, zone no kill e zona catch & release. Per quella giornata non potrà esercitare la pesca nelle altre zone della concessione. A tal fine si precisa che il pescatore che opta per la scelta "No-Kill" per quella giornata non potrà catturare alcun pesce, potrà esercitare la pesca, oltre che nella zona catch & release (solo con coda di topo), anche nelle zone No Kill e Brenta normale attenendosi alle norme previste per dette zone. **I permessi digitali** andranno compilati seguendo le istruzioni indicate nell'applicativo.

a) **Zona c.d. pronta cattura** comprende, oltre a tutte le rogge e canali artificiali, sia affluenti che defluenti, la roggia Volon di Mussolente, il Canale Mignano e il tratto del fiume Brenta compreso tra lo scarico della centrale SIED (a monte dell'Ecocentro) allo sbarramento in località Mignano, in comune di Campolongo sul Brenta. In dette zone è fatto divieto di liberare Trote fario e Trote iridee di misura.

Sono ammesse esclusivamente le seguenti esche:

- 1) esche animali: lombrico, larva del miele, tarma, tarmone, pesciolino morto appartenente esclusivamente alle seguenti specie: alborella, triotto, scardola e sanguinerola;
- 2) esche vegetali: mais, ciliegie, more, sambuco, uva, uva spina;
- 3) esche artificiali: cucchiaini rotanti ed ondulanti metallici, minnows (rapala), moschiera ("moschera") munita di buldo galleggiante, con un massimo di 3 (tre) mosche artificiali ed esclusivamente a galla; 1 sola mosca artificiale, anche zavorrata, utilizzata anche con la tecnica della coda di topo.

b) **Zona No Kill CATCH & RELEASE** in detta zona è ammessa unicamente la pesca con la coda di topo armata con una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione. Comprende il tratto di Fiume Brenta che scorre in comune di Bassano del Grappa compreso tra la chiesetta “dei Rubbi” e la traversa denominata “Arcon”. In detta zona non è consentito trattenere esemplari di pesce di specie autoctone, parautoctone e alloctone di interesse sportivo (trota fario e trota iridea), ed è obbligatorio reimmettere in acqua il pesce catturato, usando tutte le precauzioni del caso per evitare danni allo stesso.

c) **Zone No Kill** In dette zone è consentito pescare con cucchiaini rotanti ed ondulanti metallici, minnows (rapala), moschiera (“moschera”) munita di buldo galleggiante, con un massimo di 3 (tre) mosche artificiali ed esclusivamente a galla; 1 sola mosca artificiale, anche zavorrata, utilizzata anche con la tecnica della coda di topo. E' consentito l'uso di esche artificiali munite di due ami, facenti parte di un'unica esca, e ciascun amo potrà essere dotato di un solo dardo privo di ardiglione.

Comprende i seguenti tratti di fiume Brenta:

- dalla bandita a valle della diga di Pianello, nei comuni di Valbrenta, frazione di Cismon del Grappa, ed Enego, alla confluenza con il torrente Cismon;
- Torrente Cismon, dalla confluenza con il Fiume Brenta, a risalire fino al primo sbarramento a nord;
- Dalla galleria ferroviaria denominata “Della lupa” fino al ponte Costa – San Marino (Comune di Valbrenta, frazione di Valstagna – Cismon del Grappa);
- dalla cabina elettrica all'intersezione delle vie Ponte Subiolo e Fontoli in Comune di Valbrenta, frazione di Valstagna, (sponda destra), in corrispondenza dell'uscita a Nord della galleria ferroviaria denominata “Sambugo” in Comune di Valbrenta, frazione di San Nazario (sponda sinistra), a valle fino al ponte di Rialto, ponte che collega le frazioni di Valstagna e S. Nazario in comune di Valbrenta;
- dalla confluenza con il rio “Valison”, inizio frazione di Sarson in Comune di Bassano del Grappa, destra Brenta, alla chiesetta “dei Rubbi”, in comune di Bassano del Grappa, sinistra Brenta;
- dalla traversa denominata “Arcon” a valle fino al Ponte della Vittoria, in Comune di Bassano del Grappa.

In dette zone non è consentito trattenere esemplari di pesce di specie autoctone, parautoctone e alloctone di interesse sportivo (trota fario e trota iridea), ed è obbligatorio reimmettere in acqua il pesce catturato, usando tutte le precauzioni del caso per evitare danni allo stesso.

d) **Zona Fiume Brenta** (Brenta normale)

Comprende i seguenti tratti:

- tutti i tratti di fiume non diversamente regolamentati;
- il canale Cavilla;
- il canale di scarico della centrale Eusebio Energia (ex Marzotto) in destra Brenta, a valle del ponte sulla S.P. 73 “Campeana e Val Vecchia” in comune di Valstagna;
- la roggia Rea nella frazione di Campese, in Comune di Bassano del Grappa;
- la risorgiva di Primolano, in comune di Cismon del Grappa

Nel corso di ciascuna uscita, le catture non potranno superare i 3 (tre) salmonidi, sia per le uscite di mezza giornata che per quelle di una giornata intera.

Sono ammesse tutte le esche utilizzabili nella zona pronta cattura, ad ESCLUSIONE della larva del miele, della tarma e del tarmone. E' obbligatorio l'uso di ami privi di ardiglione.

Mezzi consentiti: Salvo diversa indicazione per le zone riservate a forme particolari di pesca, l'esercizio della pesca è consentito esclusivamente con i seguenti mezzi:

1) una sola canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un solo amo, terminante con un solo dardo. Nella pesca con esche artificiali è consentito l'impiego di imitazioni munite di due ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca.

2) moschiera o “moschera” con buldo galleggiante e con un massimo di tre mosche;

3) coda di topo armata con **una sola** mosca.

N.B. E' fatto divieto assoluto di impiegare la testina, il temolino e il raschio e quant'altro stia quale peso posto a valle dell'esca.

In tutta l'asta del fiume Brenta, fatta eccezione per le zone c.d. di Pronta Cattura, tutti gli ami utilizzati, sia per le esche naturali che per le esche artificiali, dovranno essere senza ardiglione o con il medesimo debitamente schiacciato, per l'intera durata della stagione di pesca.

Esche e forme di pesca vietate:

E' vietata la detenzione, durante l'esercizio della pesca, di esche naturali e artificiali non consentite dalla legge o dal regolamento; è altresì severamente vietata la detenzione, durante l'esercizio della pesca, di qualsiasi altra esca, naturale o artificiale, non consentita nelle rispettive zone di pesca.

E' vietata la pesca con pesce morto zavorrato (piombato) ad una distanza inferiore a cm 20 dall'esca (testina o cappelletta). E' vietato l'impiego delle esche artificiali siliconiche.

Zone di divieto: Nei tratti di fiume o canali sottoindicati è vietato esercitare la pesca.

- Fiume Brenta:
 - dalla traversa di Pianello a valle per 200 metri fino all'inizio della zona Trofeo;
 - dalla traversa di Mignano in comune di Campolongo/Solagna a valle per circa 60 metri fino al traverso del termine della massicciata posta sulla sponda sinistra
- Torrente Cismon, nel tratto che scorre dai confini con la provincia di Belluno fino alla briglia in testa all'allevamento;
- Torrente Oliero, dalla sorgente alla confluenza con il Fiume Brenta;
- Torrente Rea, dalla sorgente fino alla briglia posta a valle della presa della piscicoltura.
- Rogge:
 - Canale "Burgo" dalla presa sul torrente Oliero fino alla chiusa, lungo la S.P. Campesana;
 - Roggia Margnan: per l'intero suo corso;
 - Roggia Dolfina: dalla superstrada a ponte Paoletti;
 - Roggia Vica: dai Livelloni al ponte Pegoraro;
 - Roggia Civrana: fino alla statale 47;
 - Roggia Cappella: dal Molino Bigolin di Rossano Veneto fino all'omonimo filatoio sito in Via Salute;
 - Roggia Molina Vica: per l'intero suo percorso;
 - Roggia Bernarda: dalla presa fino alla centralina Stella e dal mulino Rossetto fino alla pasticceria Cartigliano;
 - Roggia Isacchina Superiore: dalla presa fino alla prima centralina Borsato e dal mulino Cantele fino al sifone Villanova;
 - Roggia Isacchina Inferiore: per l'intero suo percorso;
 - Roggia Grimana Vecchia: dalla presa fino all'attraversamento della strada S.Romana – Schiavon;
 - Roggia Grimana Nuova: dalla presa fino al mulino Ramon;
 - Roggia Rosà: dalla superstrada fino ai Grandessi;
 - Roggia Munara: fino all'altezza della villa Cà Dolfin;
 - Roggia Michela: dalla presa fino alla statale Friola – Tezze;
 - Roggia Vitella: da Longa di Schiavon fino alla confluenza con la Roggia Contessa;
 - Roggia Moranda: per l'intero suo percorso.

Per motivi di sicurezza è fatto divieto di pesca:

- dalla S.S. n. 47 "Valsugana" in tutto il suo percorso,
- da sopra e sotto il ponte Vecchio (Ponte degli Alpini) di Bassano del Grappa,
- da sopra il muro di sostegno della strada che costeggia la sponda destra del fiume in comune di Valstagna,
- Canale Unico nei tratti in comune di Bassano del Grappa località Marchesane per 50 metri a monte e 50 metri a valle della Centrale idroelettrica Sette Case e in comune di Nove per 40 metri a monte e 50 a valle della Centrale idroelettrica Vegre.

La pesca lungo il Canale Mignano è consentita solo dalle sponde dotate di recinzione di sicurezza. La pesca in zone non protette da apposita recinzione comporterà l'espulsione dall'Associazione.

Zona riservata ai Pierini sulla roggia Isacchina Superiore in Comune di Nove, dal Bar " Amici Miei ", sito in Strada Provinciale 52 al civico 48, a valle per circa mt 150 è istituita una zona di pesca (opportunitamente tabellata) ad uso esclusivo dei ragazzi fino a 10 anni di età, accompagnati da persona adulta,.

Zona riservata ai disabili A ridosso delle paratoie dello sbarramento del bacino Mignano, in Comune di Solagna, è stata attrezzata una apposita area per l'esercizio della pesca ai pescatori diversamente abili. La stessa, unitamente all'area antistante l'azione di pesca, è strettamente riservata ai possessori di autorizzazione rilasciata dalla Concessione.

Norme particolari: E' obbligatorio sopprimere immediatamente gli esemplari che si intendono trattenere. Nelle zone "pronta cattura" è fatto divieto di liberare i salmonidi di misura catturati. Nelle altre zone della concessione, il pescatore che marca l'apposita casella "opzione No Kill" prima di iniziare a pescare, potrà esercitare la pesca utilizzando esclusivamente esche artificiali ed è obbligato a rilasciare i capi catturati e ciò a valere per l'intera giornata.

In tutta la concessione è vietata la pesca da natanti e con l'uso del belly boat.

E' fatto divieto di trattenere il Temolo (*Thymallus thymallus*). Durante il periodo di riproduzione del Temolo, in tutti i tratti dei corsi d'acqua in cui sia accertata la presenza di importanti letti di frega è interdetto l'esercizio della pesca con piede in acqua. Tali zone dovranno essere tabellate.

CONCESSIONE BACCHIGLIONE ASTICHELLO TESINA - PABAT

Acque in concessione: tutte le acque scorrenti all'interno del seguente perimetro: dal ponte sul fiume Bacchiglione di Via dello Stadio a Vicenza in Vicenza si risale la stessa via sino al sottopassaggio della ferrovia, si prosegue lungo la linea ferroviaria Vicenza-Schio, superando l'abitato di Dueville fino all'incrocio con la S.P. n. 50 per Novoledo e da questa località fino all'incrocio con la S.S. n. 349 Vicenza-Thiene in località Ca' Graziani e da qui si segue la suddetta S.S. fino a Vicenza. Sono altresì in concessione tutte le acque pubbliche scorrenti nei comuni di Sandrigo, ad esclusione delle acque a monte della S.S. n. 248 "Marosticana", Bressanvido, Bolzano Vicentino, Monticello C. Otto (escluso), Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo, ad esclusione delle acque scorrenti a valle della S.P. n. 28 che dall'abitato di Marola conduce verso Gaianigo. Sono altresì esclusi dalla concessione: la roggia Uselin Armedola dalla confluenza con la roggia Girosa fino al ponte di via Fornaci a Poianella, il tratto di fiume Tesina compreso tra il ponte di Bolzano Vicentino e il ponte della vecchia S.S. n. 53 "Postumia" in località Lisiera e la roggia Tribolo dal ponte della vecchia S.S. n. 53 "Postumia" a valle.

Permessi di pesca: I soci potranno fruire di un massimo di 2 permessi settimanali da mezza giornata, con un massimo di tre catture giornaliere di salmonidi, cumulabili anche in giornate intere (massimo una per settimana) per l'intero arco della stagione. Esclusivamente nelle zone c.d. pronta cattura è data facoltà al socio di effettuare 5 catture giornaliere, compilando un secondo permesso prima di riprendere la pesca dopo la terza cattura. Fermo restando il limite massimo di catture giornaliere previste per ciascuna zona (5 in pronta cattura, 1 in zona trofeo, nessuna cattura nella zona No kill, e 3 nelle altre zone della concessione) la compilazione del secondo permesso è altresì necessaria per esercitare la pesca nella mattina (da un'ora prima della levata del sole fino alle ore 12) e nel pomeriggio (dalle ore 12 a un'ora dopo il tramonto) dello stesso giorno. L'eventuale deposito del pescato a casa o in auto deve essere segnalato cerchiando la crocetta apposta sul tesserino.

Prima di ogni uscita si dovrà scegliere la zona nella quale esercitare la pesca tra: zone pronta cattura, zone Trofeo, zone no kill (o catch & release) oppure nella zona a tre catture. Per quella giornata non si potrà esercitare la pesca nelle altre zone della concessione, ad eccezione del caso in cui si sia optato preventivamente per la scelta "No-Kill". In questo caso, nella stessa giornata si potrà esercitare la pesca, oltre che nella zona No Kill (solo con coda di topo o tenkara), anche nelle altre zone della concessione utilizzando esche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione, attenendosi alle norme previste per dette zone. Per quella giornata non potrà trattenere alcun pesce.

I permessi digitali andranno compilati seguendo le istruzioni indicate nell'applicazione. Il pescatore che debba provvedere alle annotazioni sul permesso del concessionario è esonerato dall'obbligo di essere in possesso del tesserino regionale.

Giornate e orario di pesca: da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto, fatta salva la possibilità di estendere dopo tale orario la pesca delle anguille (vedi "Pesca alle anguille"). E' vietata la pesca nelle giornate di martedì e venerdì che non ricadono in giornate di festività nazionali riconosciute. Nelle zone Catch & Release e nelle zone Trofeo, fermo restando l'obbligo di rilasciare ogni pesce catturato, è consentito l'esercizio della pesca fino alla fine di ottobre

Esche consentite: Quelle stabilite dal regolamento regionale, salvo ulteriori limitazioni previste per le zone Catch and release e Trofeo. Dal 1° settembre l'uso di esche naturali è consentito solo nelle zone c.d. Pronta Cattura e nelle altre zone è consentito esclusivamente l'impiego delle seguenti esche artificiali: mosche, ondulanti, rotanti metallici e minnows (Rapala).

Dall'apertura al 31 marzo è consentito l'uso di esche artificiali di lunghezza massima di 8 cm. Dopo tale data, per l'utilizzo di esche artificiali di lunghezza superiore a 8 cm. è fatto obbligo di utilizzare il cavetto d'acciaio di lunghezza minima di 20 cm.

Misura dell'amo: Libera ma senza ardiglione, compresi gli artificiali. E' consentito l'impiego dell'amo con ardiglione solo nelle zone c.d. "Pronta Cattura".

Zone c.d. Pronta cattura:

- Fiume Bacchiglione dalla cascata del Livellon a valle fino al termine della concessione;
- Canale Industriale per l'intero suo corso;
- Fiume Astichello: dal ponte dei Carri tra Vicenza e Monticello Conte Otto a valle;
- Fiume Tesina: dalla confluenza con il torrente Astico a valle fino al termine della concessione;
- Torrente Astico: per l'intero suo corso nell'area in concessione;
- Roggia Armedola: per l'intero suo corso nell'area in concessione;

Il pescatore che intende esercitare la pesca nella zona Pronta cattura, dovrà annotare la scelta nell'apposito riquadro del tesserino e per quella giornata non potrà esercitare la pesca nelle altre zone della concessione.

Zone Trofeo

- Fiume Bacchiglione: dalla passerella pedonale a valle del ponte di Cresole alla cascata del Livellon;
- Fiume Bacchiglione: dalla confluenza del Timonchio con il Bacchiglioncello fino al ponte di Vivaro;
- Roggia Tergola: dal ponte della trocicoltura Biasia a monte per 600 m circa.

In dette zone è consentita esclusivamente la pesca con esche artificiali (escluse esche in silicone) munite di un solo amo, con un solo dardo privo di ardiglione ed è consentito trattenere un massimo di un (1) esemplare per settimana di Trota fario o iridea con una misura minima di cm. 50. E' vietato trattenere ogni altra specie ittica. Il pescatore che sceglie di effettuare la pesca nelle zone Trofeo deve annotare l'uscita nella apposita casella del tesserino e, per quel giorno, non potrà pescare nelle rimanenti acque della Concessione, a meno che non abbia optato per la pesca No Kill.

Zone No Kill CATCH & RELEASE In queste zone la pesca è consentita esclusivamente con coda di topo o tenkara e con mosca artificiale munita di un solo amo priva di ardiglione ed è obbligatorio rimettere in acqua il pescato, usando tutte le precauzioni per evitare danni al pesce.

- Roggia Caldonazzo: dalla passerella pedonale vicino all'incrocio di Via Diviglio con Via Caldonazzo a valle fino alla confluenza con la roggia Menegatta;
- Roggia Tergola: dal molino di Via Caffo fino al termine del boschetto posto 600 m. a monte della trocicoltura Biasia;
- Fiume Bacchiglione, nel tratto compreso tra il ponte di Vivaro e la passerella pedonale a valle del ponte di Cresole;
- Fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra la cascata posta a monte del ponte Pusterla, a valle fino alla confluenza dell'Astichello;

Pesca alle anguille:

Con [decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 152580 del 13 marzo 2023](#) *“Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie Anguilla europea”* è stata vietata la pesca sportiva dell'anguilla per tutto l'anno 2023.

Zone di divieto:

- Fiume Bacchiglione: la sponda sinistra a valle del Ponte Marchese, in zona militare;
- Canale Industriale, per metri 20 a monte e a valle della Centralina AIM in località Lobbia;
- Roggia Feriana, dal ponte di Via Diviglio a Cresole di Caldogno fino al ponte di Via dello Stadio a Rettorgole;
- Rio Boiadori (Bojaroni), dal livello a monte della strada Lupia-Poianella all'incrocio con il Tesinella;
- Roggia Girosa dalle risorgive a valle, fino al ponte di Via Napoleonica;
- Roggia Moneghina, dalla derivazione fino alla paratoia posta in Via Zuccola (di fronte ai magazzini Berton).

Norme particolari:

In tutte le zone della concessione, ad eccezione del fiume Astichello, dal Ponte dei Carri a valle e del fiume Armedola, il pescatore può optare per la “scelta NO-KILL” barrando l'apposita casella. Optando per la “Scelta NO-KILL” per quella giornata non potrà trattenere alcun tipo di pesce e potrà utilizzare solamente esche artificiali munite di un solo dardo privo di ardiglione. E' fatto divieto di trattenere il Temolo (*Thymallus thymallus*).

CONCESSIONE ZONA B

Acque in concessione:

- Fiumicello Brendola: dalla chiesa di Meledo a valle fino alla confluenza con il Guà;
- Fiume Guà: dalla confluenza con il Fiumicello Brendola a valle fino al confine della provincia;
- Scolo Liona, per l'intero suo corso, compreso il bacino di espansione di Villa del Ferro;
- Lago di Fimon ed emissario (Canale Nuovo) per l'intero suo corso;
- Canale Ferrara, Scolo Marzia e Canale Debba per l'intero loro corso;
- Canale Bisatto: dalle origini fino al ponte in località Ponte di Lumignano; .
- Fiume Retrone: dalla confluenza tra i torrenti Onte e Valdiezza a valle;
- Fiume Bacchiglione: dal ponte di Via dello Stadio a Vicenza fino a 300 metri a valle dello scarico della Centrale di Colzè;
- Fiume Tesina: dal Ponte di Marola a valle per l'intero suo corso in zona B;
- Roggia Tribolo: dal ponte di Via Cà Balbi a Vicenza a valle fino alla confluenza con il Tesina.

Quote associative e modalità di iscrizione: Per poter esercitare la pesca nelle acque in concessione il pescatore deve essere in possesso dell'attestazione del versamento della quota associativa (per l'anno 2023 fissata in Euro 40,00) nel conto corrente postale n. 12536306 intestato a Bacino di pesca zona B – Via Muggia, 14- Vicenza. I bollettini sono reperibili presso i negozi di articoli da pesca. I minori di anni 14 potranno esercitare la pesca nelle acque in concessione anche senza aver versato la quota associativa.

Zone No Kill: In dette zone è consentita la pesca con esche artificiali (ad esclusione delle esche siliconiche) munite di un solo dardo privo di ardiglione ed è obbligatorio l'uso del guadino. Ogni cattura dovrà essere immediatamente rilasciata.

- Fiume Retrone: nel tratto che scorre in comune di Creazzo tra il ponte della SP 35 e il ponte della SR 11;
- Roggia Tribolo: dal ponte di Via Cà Balbi a Vicenza a valle fino alla confluenza con il Tesina;

Zone No Kill specifiche La Carta ittica ha istituito le seguenti zone NO KILL specifiche è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica autoctona e para autoctona.

- Fiume Ceresone: dal ponte di Torrerossa al confine comunale tra Camisano e Grisignano;
- Fiume Tesinella: dal ponte della strada Lerino-Camisano alla confluenza della roggia Palù;
- Fosso o Scolo Liona: tutto il percorso;
- Fiume Tesina: tutto il tratto in concessione dall'inizio della zona B a fine tratto;
- Tutti i corsi d'acqua interessati da PFOS che scorrono nei comuni di Agugliaro, Alonte, Asigliano Veneto, Brendola, Lonigo (VI), Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sarego, Val Liona;

Zone di divieto in acque libere da vincoli di concessione che scorrono, in tutto o in parte, in zona B:

- Torrente Valdiezza: per l'intero percorso in zona A e in zona B;
- Roggia Capra: dalla derivazione dalla Roggia Armedola alla confluenza con lo scolo Riazzo (tratto in zona A e zona B);
- Fiume Bacchiglione: a Colzè, in tutta l'ansa che comprende il passaggio per pesci e la chiavica;
- Roggia Palu: dalla contrada Turco sulla strada Lerino-Grumolo alla confluenza con il Tesinella;

Zone di divieto:

- Canale Ferrara dalla sorgente a valle fino alla derivazione dello scolo Marzia.
- Fiume Bacchiglione a Colzè nel tratto compreso tra i 10 metri a valle e i 10 metri a monte della scala di risalita per pesci.

Norme particolari per la pesca nelle acque del Lago di Fimon, previste anche dal [Regolamento per la gestione del Lago di Fimon](#)

- L'esercizio della pesca delle carpe a fondo (carp fishing) è consentito solo dalle piazzole, dal tramonto all'alba, fatte salve le operazioni di posizionamento delle esche e lenze e di salpaggio che possono essere condotte con uso di natante;
- L'esercizio della pesca da natante o da belly boat è vietato dal tramonto all'alba;
- È fatto divieto di impiego del Carp Sack;
- I segnalatori delle zone di pastura devono avere un cartellino con i dati anagrafici e l'indirizzo del pescatore e devono essere rimossi prima di abbandonare il sito di pesca;

- È consentita la pasturazione esclusivamente con boilies;
- Ogni pescatore potrà detenere ed usare come esca un quantitativo massimo di 250 g. di mais;
- Si ricorda che nell'utilizzo del natante è obbligatorio l'uso di giubbetti salvagente;

Norme particolari per tutto il Bacino

In tutto il Bacino è vietato l'uso del pesciolino vivo o morto come esca.

E' vietato trattenerne le catture di Carpa e ogni eventuale cattura dovrà essere prontamente rimessa in acqua, usando ogni precauzione durante le operazioni di slamatura.

E' fatto obbligo di utilizzare il cavetto di acciaio di lunghezza minima di cm. 20 nell'esercizio delle pesca con ami muniti di più ardiglioni (ancorette e simili).

Nel Bacino di espansione di Villa del Ferro (laghetto di San Germano) è consentito l'uso del belly boat ed è vietata la pesca da natante.

